

Milano, 13/09/2024

Prot.n.LI0026/2024/PRES

***Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?***

Si condivide la proposta avanzata da ARERA strutturata in fasi successive ma, nei limiti della fattibilità operativa, si suggerisce di ridurre i tempi di applicazione della fase 2 al primo trimestre 2025 e della fase 3 al secondo trimestre 2025.

***Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.***

Le ESCo sono aziende che attraverso il processo di certificazione della UNI 11352 certificano annualmente il possesso di una serie di requisiti di natura tecnica ed economica. Sono inoltre gestori dell'energia in diverse forme e hanno il mix di competenze necessarie a proporre servizi energetici ai clienti finali. Si apprezza pertanto che ARERA abbia individuato tale categoria tra quelle da includere certamente tra quelle della fase due.

Non si comprende invece per quale motivo si proponga l'ammissibilità all'ETP per le società dotate di sistema di gestione certificato ISO 50001. Questa certificazione è tipicamente ad appannaggio di clienti finali consumatori e poco ha a che fare con la prestazione di servizi a terzi.

Allo stesso modo si fa notare che, a differenza di quanto riportato al punto 3.16, le aziende non nominano un Esperto in Gestione Energia (EGE) certificato UNI 11339 bensì eventualmente nominano un Energy Manager (alcune sono anche obbligate a farlo). Come nel caso precedente non si capisce perché tale tipologia di aziende debba essere abilitata in via preferenziale già in fase due. Con riferimento ai soggetti indicati al punto 3.14 lettera b), si suggerisce di ampliare anche ai soggetti con funzione di "delegati al riparto dell'energia condivisa" come definiti nelle regole operative GSE, essendo il soggetto volto al controllo dei dati di consumo/immissione/condivisione dell'energia dei partecipanti alla configurazione.

Inoltre, seppur sia evidente la difficoltà di individuare i soggetti rientranti in questa categoria, si ritiene opportuno suggerire l'inclusione nella fase due di società che sviluppano e distribuiscono SW/HW per la misurazione energetica e delle società che forniscono servizi di energy management in forma digitale tramite servizi SaaS e piattaforme. Si fa notare infatti che tali società pur non utilizzando l'Energy Performance Contract come modello contrattuale (essenziale per ottenere la certificazione UNI EN 11352) hanno grande esperienza nel settore della misura dell'energia e del trattamento del dato. A tal proposito si fa notare che AssoESCo annovera tra i suoi associati anche questa tipologia di soggetti.

Si propone quindi che l'apertura a diverse categorie di soggetti sia:

- Supportata da una reale necessità/volontà di accedere al dato per l'erogazione di un servizio al cliente finale;
- Possa essere ricondotta a certificazioni ed elenchi tracciabili che identifichino la tipologia di soggetto o, in alternativa, subordinata alla dimostrazione del possesso di requisiti anche, se opportuno, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del richiedente.

Da ultimo, in merito agli indirizzi relativi all'ambito soggettivo espressi dall'Autorità nel documento, si ritiene corretto l'approccio proposto in consultazione volto a delimitare l'ambito soggettivo di accesso all'ETP mantenendo la separazione tra le attività di distribuzione e le attività a diretto contatto con il cliente.

Dalla lettura del documento, sempre in ordine al profilo soggettivo, non si ritiene ammessa la casistica in cui il soggetto terzo titolato all'accesso ai dati per le finalità di cui alla presente delibera si avvalga di un ulteriore soggetto (ai fini dell'elaborazione dei dati/altri fini tecnici), se non direttamente autorizzato dal cliente finale.

Se la casistica di cui sopra dovesse invece essere ammessa, si ritiene necessario che i soggetti diversi dal terzo autorizzato, di cui tale soggetto si avvalga, debbano essere almeno parte dell'elenco terze parti e soggetti alle stesse condizioni di ammissione ed esclusione applicabili ai soggetti terzi. Si ritiene poi imprescindibile un assenso diretto del cliente all'ulteriore condivisione dei dati.

***Q.3 Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.***

Si condivide quanto proposto.

Si riporta in aggiunta il suggerimento, proposto da alcuni associati, di includere tra i soggetti ammessi in fase 3 le imprese che producono/gestiscono "le piattaforme informatiche, o di servizi, aventi le finalità di monitoraggio e gestione di CACER (come definite dal TIAD) e di Unità Virtuali per la fornitura di servizi ancillari (come definite dal TIDE)".

In tal caso l'elemento discriminante per l'iscrizione all'elenco potrebbe essere la presenza di contratti che includano nomine per il trattamento dati GDPR tra Referenti CER/BSP e fornitori di piattaforme unitamente, se opportuno, a dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Soltanto, in linea generale, al fine di favorire il buon funzionamento del meccanismo e la tutela del dato dell'utente, si ritiene che qualsiasi soggetto - le cui attività non afferiscano direttamente o indirettamente al mondo energia - interessato alla registrazione nell'ETP, debba garantire requisiti tecnici adeguati ad una gestione in sicurezza del dato.

***Q.4 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.***

Nessuna ulteriore considerazione.

***Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.***

Sì, si condivide quanto proposto. Si sottolinea tuttavia la necessità di mettere a disposizione, a tendere, tutti i flussi di energia in transito al contatore, inclusi quindi eventuali flussi di energia immessa in rete e, ove possibile, il dato di energia prodotta da ciascuna UP sottostante il singolo POD.

***Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del 2° periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.***

Si suggerisce di ampliare la messa a disposizione del dato storico a periodi di 24 o 36 mesi (se disponibili). Sia l'uso del dato per confronto offerte che quello legato ai servizi energetici deve poter tener conto di eventi eccezionali legati per esempio a variazioni climatiche rilevanti o a diverso uso dei locali/comportamento anomalo.

Con specifico riferimento alla prestazione dei servizi energetici è essenziale prevedere che i dati vengano poi messi a disposizione in maniera dinamica. Per garantire continuità all'erogazione dei servizi energetici basati sui dati è preferibile che la messa a disposizione dinamica abbia profondità

almeno 24 mesi con possibilità per il cliente finale di interrompere in qualunque momento tale flusso di dati verso la terza parte abilitata (conformemente a quanto indicato al punto 6.8). Allo stesso modo dovrebbe essere possibile per la terza parte interrompere la messa a disposizione del dato, per esempio nel caso di cessazione del rapporto commerciale con il cliente finale.

***Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?***

Tra le due procedure di autorizzazione proposte c'è una preferenza per l'opzione A che, almeno in linea teorica, dovrebbe escludere la possibilità di mancate autorizzazioni a causa di errori materiali da parte del cliente finale. Si sottolinea tuttavia la necessità di prevedere per l'opzione A la possibilità tecnica di avanzare un caricamento aggregato di più richieste di autorizzazione con una sola operazione (caricamento file, API, ...).

***Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta.***

Si condivide la modalità operativa proposta e si ritiene essenziale che la revoca possa avvenire in maniera differenziata (storico/futuro/parziale con o senza obbligo di cancellazione dei dati).

Si ribadisce la necessità di prevedere che la terza parte possa volontariamente interrompere la messa a disposizione del dato con relativa comunicazione/notifica automatica al cliente finale. Questo aspetto potrebbe essere a tutela del cliente finale per evitare che il flusso dati continui anche nel caso di interruzione del rapporto commerciale con la terza parte.

Da ultimo si segnala l'importanza di un eventuale ruolo dell'Autorità e del Gestore del SII nel controllo di eventuali pratiche scorrette, in particolare verso i clienti domestici, come possibili richieste di autorizzazione in assenza di validi accordi bilaterali tra le parti.